


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 giugno 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/1996 e successive modifiche ed integrazioni per la certificazione della qualifica dell'imprenditore agricolo a titolo principale - I.A.T.P. - Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 dicembre 1999, n. 0398/Pres.

Legge regionale n. 13/1998, art. 16, comma 1. Modifica del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto Pag. 7

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 2

Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte ... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 3.

Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale Pag. 8

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 4.

Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici Pag. 9

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 5.

Modifiche della deliberazione legislativa (*) approvata da consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 «Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 6.

Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Pag. 11

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 luglio 1999, n. 37

Regolamento per la disciplina e la costituzione dei corsi di specializzazione in psicoterapia presso la scuola provinciale superiore di sanità Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 49

Regolamento sulla rateazione di crediti della provincia. Pag. 13

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1999, n. 6.

Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio Pag. 14

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 4.

Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 (provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 5.

Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 6

Disposizioni transitorie della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) come modificata dalle legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 7

Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 1.

Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti.
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 2.

Interventi per i popoli rom e sinti Pag. 27

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/1996 e successive modifiche ed integrazioni per la certificazione della qualifica dell'imprenditore agricolo a titolo principale - I.A.T.P. - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, recante «Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, come modificata ed integrata dall'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

Visto in particolare, l'art. 9 che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di I.A.T.P., nonché la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del registro degli imprenditori agricoli, le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle commissioni provinciali per la tenuta del registro e per l'utilizzazione dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U., da approvare con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentite le parti economico-sociali e la competente commissione consiliare;

Considerato che ai sensi del comma 3, dell'art. 84, della legge regionale n. 13/1998, con detto regolamento vanno inoltre definite le modalità per l'acquisizione delle ulteriori informazioni necessarie ad attivare una gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli I.A.T.P., alla quale possano accedere anche gli uffici regionali;

Ritenuto inoltre opportuno ridefinire anche i criteri per l'accertamento della qualifica di I.A.T.P. ai sensi dell'art. 12, della legge n. 153/1975;

Visto il testo di regolamento per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura, in sostituzione di quello approvato con D.P.G.R. n. 0294/Pres. del 9 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 29 succ., registro n. 1, foglio n. 371;

Atteso che su tale testo la II Commissione consiliare si è espressa nella seduta del 18 maggio 1999, e che è già stato acquisito il prescritto parere delle parti economico-sociali in data 1° marzo 1999;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 17 giugno 1999, ha espresso parere favorevole;

Visto il regolamento (CE) n. 950/1997, del Consiglio del 20 maggio 1997, ed in particolare gli articoli 5 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, ed in particolare gli articoli 5 e 87;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 codice civile, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, relativa all'attuazione delle direttive del Consiglio della commissione europea per la riforma dell'agricoltura, ed in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 233, recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ed in particolare l'art. 13;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2561 del 6 agosto 1999, come modificata con successiva delibera n. 3433 del 10 novembre 1999;

Decreta:

È approvato il nuovo «Regolamento di esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, per la certificazione della qualifica dell'imprenditore agricolo a titolo principale I.A.T.P.», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, li 30 novembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 gennaio 20006
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 2.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni per la certificazione della qualifica dell'imprenditore agricolo a titolo principale I.A.T.P.

Capo I

I.A.T.P. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/1996
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Nei Capi I e II del presente regolamento vengono stabilite, in esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata «legge», le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - I.A.T.P., la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del registro degli imprenditori agricoli, le modalità di acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle commissioni provinciali per la tenuta del registro, nonché per l'utilizzazione dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.

2. La qualifica di I.A.T.P. di cui al presente capo si applica a tutti i procedimenti amministrativi ove la stessa costituisce presupposto per l'emanazione del provvedimento finale, ai sensi di norme regionali, statali e comunitarie.

Art. 2.

Qualifica di I.A.T.P. per le persone fisiche

1. Ai fini della legge, sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale - persone fisiche:

a) gli imprenditori agricoli lavoratori autonomi - titolari di una posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. e che siano in possesso di sufficiente capacità professionale. Per titolari di posizione previdenziale, si intendono tutti i soggetti per i quali vengono versati i contributi previdenziali. La qualifica di I.A.T.P. prescinde dalla qualifica soggettiva risultante ai fini previdenziali;

b) gli imprenditori agricoli che dimostrino i seguenti requisiti:

1) di possedere un reddito proveniente dall'azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennità di carica elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di più redditi viene riconosciuta la qualifica di I.A.T.P. se i redditi, diversi da quelli agrari, dominicali e da indennità di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attività agricola e desunto dalla dichiarazione I.V.A.;

2) di dedicare alla attività agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro;

3) di possedere una sufficiente capacità professionale;

c) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile (C.C.) e le società in nome collettivo di cui all'art. n. 2291 codice civile qualora almeno la metà dei soci rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b) del presente articolo e l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero dall'atto costitutivo, riguardi l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;

d) le società in accomandita semplice di cui all'art. n. 2313 del codice civile, qualora almeno la metà dei soci accomandatari rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b) del presente articolo e l'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo riguardi l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali.

Art. 3.

Verifica dei requisiti per la certificazione di I.A.T.P. - Persona fisica

1. La titolarità della posizione previdenziale di cui alla lettera a), dell'art. 2, viene comprovata da idoneo certificato di iscrizione, ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per reddito proveniente dall'azienda agricola così come indicato alla lettera b), punto 1), dell'art. 2, si intende il cumulo dei redditi dominicali, agrari o derivanti da attività imprenditoriali considerate agricole a termine di legge o di decreto imputabili alla persona fisica.

3. Il reddito complessivo di cui alla lettera b), punto 1), del precedente art. 2, si desume dalla dichiarazione dei redditi.

4. La percentuale del 25% richiamata dall'ultima parte della lettera b), punto 1), dell'art. 2, va presa in esame solamente qualora il reddito proveniente dall'azienda agricola risulti inferiore al 50% del reddito complessivo; nel caso in cui più soggetti partecipino in qualità di soci alla attività dell'azienda, il confronto va effettuato per ciascuno di essi con riferimento alla relativa quota del volume d'affari complessivo sviluppato dall'azienda medesima, determinata proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

5. Le pensioni agricole non sono considerate reddito proveniente dall'azienda agricola, ma devono essere computate nel reddito complessivo dell'imprenditore.

6. Per l'assolvimento del requisito temporale di cui alla lettera b), punto 2), dell'art. 2, è comunque necessario che la persona fisica dedichi all'attività agricola oltre il 50% del tempo di lavoro che una persona fisica impiegata a tempo pieno dedicherebbe all'attività lavorativa. Ai fini dell'individuazione del tempo complessivo di lavoro, si fa riferimento all'impiego annuo dell'unità di lavoro, pari a 1.900 ore.

7. I parametri reddituali e temporali di cui ai commi precedenti, vanno riferiti all'annata precedente a quella di presentazione della domanda tesa ad ottenere la qualifica di I.A.T.P.

8. Il requisito della capacità professionale di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento, va dimostrato ai sensi del comma 2, dell'art. 2, della legge.

9. Con riferimento alla lettera c), del comma 2, dell'art. 2, della legge, per attestato di frequenza si intende l'attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione, della durata di almeno 150 ore, previsti dai regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, come modificato dall'art. 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e specificamente indirizzati ai soggetti che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.

10. Con riferimento alla lettera d), del comma 2, dell'art. 2, della legge, si considera aver esercitato continuativamente per un triennio le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'

acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, il soggetto iscritto per lo stesso periodo negli elenchi previdenziali relativi al settore agricolo.

11. Per l'imprenditore agricolo già iscritto all'Albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, si prescinde dalla verifica del requisito della capacità professionale in quanto già accertato all'epoca dell'iscrizione.

Art. 4.

Qualifica di I.A.T.P. per le persone diverse dalle persone fisiche

1. Ai fini della legge, sono considerati I.A.T.P. - persone diverse dalle persone fisiche:

a) le società per azioni di cui all'art. 2325 del codice civile, le società in accomandita per azioni di cui all'art. 2462 del codice civile, e le società a responsabilità limitata di cui all'art. 2472 del codice civile, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) lo statuto preveda l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;

2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo ricavabile dai bilanci approvati negli ultimi due anni;

3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacità professionale. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola;

b) le società cooperative di cui all'articolo 2511 del codice civile, i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 2, della legge, ottemperino alle seguenti ulteriori condizioni:

1) l'oggetto sociale riguardi unicamente l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;

2) almeno due terzi dei soci o consorziati siano in possesso della qualifica di I.A.T.P.

Art. 5.

Verifica dei requisiti per la certificazione di I.A.T.P. persone diverse dalle persone fisiche

1. Il requisito reddituale di cui alla lettera a), punto 2), dell'art. 4 del presente regolamento, deve sussistere in ciascuno dei bilanci approvati negli ultimi due anni.

2. Ai fini della lettera a), punto 3), dell'art. 4, del presente regolamento, una persona già preposta alla conduzione di un'azienda agricola non può essere preposta alla conduzione di altra azienda sia nell'ambito della stessa impresa sia di altra, anche se l'azienda è sita al di fuori del territorio regionale. Resta comunque ferma la possibilità per il preposto di condurre la propria azienda agricola.

Art. 6.

Beneficiari non soggetti alla iscrizione al registro delle imprese

1. I soggetti per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese indicati al comma 2, dell'art. 84, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono gli imprenditori agricoli di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77. Gli stessi sono ammessi a beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria, qualora finalizzati alla agricoltura eco-compatibile, ovvero siano a ciò autorizzati da specifiche leggi di intervento.

2. Gli organismi associativi degli imprenditori, gli Enti e gli altri soggetti pubblici o privati, individuati al comma 2, dell'art. 84, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ancorché non iscritti al Registro delle imprese, possono beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura, qualora finalizzati alla agricoltura eco-compatibile, ovvero siano a ciò autorizzati da specifiche leggi di intervento.

Capo II

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI I.A.T.P. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6/1996

Art. 7.

Compiti delle C.C.I.A.A.

1. È delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 3 dell'art. 84 della legge regionale n. 13/1998 e dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1996 come da ultimo modificato dal comma 6 dell'art. 84 della legge regionale n. 13/1998, la certificazione della qualifica di I.A.T.P., secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. È competenza delle C.C.I.A.A. organizzare un archivio informatizzato unitario dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli I.A.T.P., al quale possano accedere anche gli uffici della amministrazione regionale, integrando l'archivio già esistente presso l'ufficio del registro delle imprese, secondo le modalità del presente regolamento.

3. La gestione informatizzata dei dati mediante l'utilizzo dell'archivio di cui al comma 2, avrà inizio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le C.C.I.A.A. adottano un modello di domanda atto all'ottenimento della certificazione di I.A.T.P. di contenuto uniforme sull'intero territorio regionale, applicando le disposizioni in materia di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda tesa ad ottenere la certificazione della qualifica di I.A.T.P. è presentata da parte del titolare dell'impresa alla C.C.I.A.A. presso la quale la stessa è iscritta ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993, corredata dalla seguente documentazione:

a) per le imprese individuali:

1) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato B), da rilasciare da parte del titolare dell'impresa;

b) per le società di persone:

1) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato B), da rilasciare da parte di ogni singolo socio I.A.T.P. (per le S.a.s. solo dai soci accomandatari I.A.T.P.);

c) per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata:

1) dichiarazione come da allegato C), da rilasciare da parte del legale rappresentante;

2) dichiarazione come da allegato D), da rilasciare da parte della persona preposta alla conduzione dell'azienda, individuata nell'allegato C);

d) per le società cooperative, i consorzi e le società consortili:

1) dichiarazione come da allegato C), da rilasciare da parte del legale rappresentante;

2) dichiarazione come da allegato D), da rilasciare da parte della persona preposta alla conduzione dell'azienda individuata nell'allegato C);

3) elenco soci o consorziati sottoscritto dal legale rappresentante;

4) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato C), da rilasciare da parte del singolo socio o componente I.A.T.P.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono costituire parte integrante della domanda di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 9.

Modalità di certificazione

1. La qualifica di I.A.T.P. è attestata dalla C.C.I.A.A. mediante il rilascio all'interessato di idoneo certificato. Le C.C.I.A.A. predisporranno tale certificazione utilizzando come base i modelli predisposti per l'iscrizione al Registro delle imprese - approvati con decreto mini-

steriale ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 - integrati con le seguenti ulteriori informazioni:

a) per i soggetti di cui al n. 2) della lettera a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995:

1) qualifica di I.A.T.P. dei soci accomandatari ed eventuale qualifica di I.A.T.P. delle società in accomandita semplice;

2) qualifica di I.A.T.P. dei singoli soci ed eventuale qualifica di I.A.T.P. delle società in nome collettivo;

3) qualifica di I.A.T.P. dell'impresa per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative;

b) per i soggetti di cui al n. 3) della lettera a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: qualifica di I.A.T.P. dell'impresa;

c) per gli imprenditori agricoli e per i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui ai nn. 7) e 8) della lettera a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: qualifica di I.A.T.P. dell'imprenditore;

d) per le società semplici di cui al n. 9) della lettera a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: qualifica di I.A.T.P. dei singoli soci ed eventuale qualifica di I.A.T.P. della società.

2. Il certificato di cui al comma precedente, oltre alla qualifica di I.A.T.P., attesterà anche l'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993.

3. La qualifica di I.A.T.P. decorre, in caso di accoglimento della domanda, dalla data di presentazione della stessa.

Art. 10.

comunicazioni di variazione

1. Compete agli interessati comunicare alle C.C.I.A.A. eventuali variazioni delle condizioni comportanti la perdita dei requisiti necessari per l'ottenimento della qualifica di I.A.T.P., compresa la cessazione della attività agricola. La comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni da quello in cui le variazioni, ovvero la cessazione della attività agricola, si verificano. Il termine dei trenta giorni decorre:

a) per le imprese individuali e le società di persone per le quali costituisce presupposto per la qualifica di I.A.T.P. la titolarità di una posizione previdenziale, dalla data di comunicazione della avvenuta cancellazione dagli elenchi I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.;

b) per le imprese individuali e le società di persone per le quali costituisce presupposto per la qualifica di I.A.T.P. il possesso dei requisiti di cui alla lettera b), dell'art. 2 del presente regolamento, dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi alla annata precedente;

c) per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, i consorzi e le società consortili di cui all'art. 4 del presente regolamento, da quello previsto dagli articoli numeri 2435 o 2615-bis del codice civile per il deposito dei bilanci o della situazione patrimoniale.

2. La perdita della qualifica di I.A.T.P. decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di omessa presentazione, la perdita della qualifica di I.A.T.P. decorre:

a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, dalla data di comunicazione della avvenuta cancellazione;

b) per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dal 31 dicembre dell'anno precedente quello nel corso del quale la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Coloro che non hanno provveduto a comunicare la perdita dei prescritti requisiti per la qualifica di I.A.T.P. nei termini previsti dal presente regolamento, e che hanno ottenuto un qualsivoglia beneficio economico dalla amministrazione regionale in virtù della qualifica di I.A.T.P. non più posseduta, incorrono nella restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi previsti dalla normativa in vigore.

Art. 11.
Controlli

1. In aggiunta ai controlli esercitati dalle C.C.I.A.A. in applicazione della normativa in materia di autocertificazione, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (I.P.A.), annualmente, individuano un campione casuale rappresentativo del 5% dei soggetti beneficiari di provvidenze ottenute in virtù della qualifica di I.A.T.P.; su detto campione, l'I.P.A. provvederà alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti alla data della concessione dell'incentivo.

Art. 12.

Assegnazione della qualifica di I.A.T.P. agli imprenditori ed ai partecipanti familiari già iscritti ai sensi della legge regionale n. 6/1996

1. Ai soggetti le cui posizioni siano già state verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro di cui alla legge, la qualifica di I.A.T.P. viene assegnata d'ufficio da parte della C.C.I.A.A. purché gli stessi siano iscritti al Registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993. La qualifica di I.A.T.P. ha efficacia dalla data di iscrizione al Registro di cui alla legge.

2. Al fine di consentire l'utilizzazione dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U., ai soggetti in possesso della prescritta capacità professionale, la qualifica di I.A.T.P. viene assegnata d'ufficio da parte delle C.C.I.A.A. purché gli stessi siano iscritti presso il registro delle imprese e siano titolari di tale posizione previdenziale. La qualifica di I.A.T.P. ha efficacia dalla data di sussistenza di entrambi i requisiti di iscrizione all'istituto previdenziale e della capacità professionale.

3. Per le sole domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13/1998, da parte di coadiuvanti o partecipanti familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, che siano dichiarati come tali presso il registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, i medesimi sono assimilati agli I.A.T.P. qualora rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b), dell'art. 2, sussistano le condizioni di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'attività dell'impresa cui partecipano riguardi l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali.

4. I soggetti di cui al comma precedente, dimostreranno la qualifica di I.A.T.P. mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche successivamente all'avvio della gestione informatizzata.

Capo III

QUALIFICA DI I.A.T.P. AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153

Art. 13.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo definisce i criteri per la certificazione della qualifica di I.A.T.P. ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. La qualifica di I.A.T.P., certificata ai sensi del precedente comma 1, trova applicazione esclusivamente in quei procedimenti ove la stessa è richiesta per espressa disposizione di legge.

Art. 14.

Definizione

1. Si considera a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1975, l'imprenditore che dedica alla attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si considera imprenditore la persona fisica titolare di una impresa individuale iscritta al registro di cui alla legge n. 580/1993, ovvero il socio di società semplice o in nome collettivo, o il socio accomandatario di società in accomandita semplice, regolarmente iscritte al registro delle imprese. Per i soggetti

di cui all'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77, la titolarità o la contitolarità di un numero di partita I.V.A. nel settore agricolo, tiene luogo alla iscrizione al registro delle imprese. Si considerano altresì come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborano o hanno collaborato con il conduttore per almeno tre anni; detta collaborazione si desume, in via esclusiva, mediante l'iscrizione all'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.

3. I requisiti di tempo e di reddito di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975, sono assolti esclusivamente mediante l'iscrizione all'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. in qualità di lavoratori autonomi, prescindendo dalla qualifica soggettiva assegnata ai fini previdenziali.

Art. 15.

Certificazione della qualifica

1. La domanda per l'ottenimento della qualifica di I.A.T.P. ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1975, deve essere presentata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, corredata dal certificato di iscrizione agli elenchi previdenziali, ovvero da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il direttore dell'I.P.A. accerta l'esistenza dei prescritti requisiti e attesta la qualifica di I.A.T.P.

3. Alle domande presentate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti a quella data.

Capo IV

MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DELLE ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA UNITARIA DEI DATI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ALLE C.C.I.A.A. NORME ABROGATIVE.

Art. 16.

Gestione informatizzata dei dati relativi ai coltivatori diretti

1. L'iscrizione agli elenchi previdenziali dell'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. in qualità di coltivatore diretto, quale titolare dell'impresa, ovvero coadiuvante o partecipante familiare, ovvero socio di una società semplice o in nome collettivo, ovvero socio accomandatario di una società in accomandita semplice ovvero socio di una cooperativa, costituisce requisito sufficiente al fine dell'attestazione da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio della qualifica di coltivatore diretto nei confronti del soggetto interessato.

2. Ai soli fini di cui al precedente comma, nell'ambito dell'archivio informatizzato di cui al comma 2, dell'art. 7 del presente Regolamento, le C.C.I.A.A. forniscono anche l'informazione relativa alla qualifica di coltivatore diretto, ricavandola dagli elenchi previdenziali dell'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.

3. L'attestazione della qualifica di coltivatore diretto nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non siano titolari di una posizione previdenziale, è subordinata all'accertamento dell'esistenza in capo al medesimo dei requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore, da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 17.

Rimborso delle spese da sostenere

1. Le spese che le C.C.I.A.A. possono chiedere a rimborso alla amministrazione regionale ai sensi del comma 15, dell'art. 84, della legge regionale n. 13/1998, per la certificazione e la gestione informatizzata dei dati relativi agli imprenditori agricoli, nonché per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, vengono disciplinate con apposite convenzioni da stipulare tra i due enti.

2. Per quanto riguarda la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, l'amministrazione regionale mette a disposizione delle C.C.I.A.A. le specifiche procedure gestionali e provvede alle necessarie operazioni di manutenzione delle stesse.

Art. 18.

Rimborso delle spese già sostenute

1. Le spese già sostenute dalle C.C.I.A.A. per la tenuta del registro degli imprenditori agricoli e per il funzionamento delle commissioni provinciali, sono rimborsate dalla amministrazione regionale previa presentazione di apposita domanda di rimborso, indirizzata alla direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attestante le spese sostenute e rimborsabili ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 6/1996.

Art. 19.

Abrogazione di norme

1. E abrogato il D.P.G.R. 9 settembre 1997, n. 0294/Pres.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: ANTONIONE

(*Omissis*).

00R0262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 dicembre 1999, n. 0398/Pres.

Legge regionale n. 13/1998, art. 16, comma 1. Modifica del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2000*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile a favore di enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva;

Visto l'art. 16, comma 5, della citata legge regionale n. 13/1998 che dispone che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono determinati con apposito regolamento di esecuzione;

Visto il D.P.G.R. n. 192/Pres, del 17 giugno 1999 registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 1999, registro 1, foglio 285, con il quale è stato approvato il suddetto regolamento di esecuzione;

Rilevato che mentre al 1° comma dell'art. 7 del suddetto regolamento si richiamano le modalità di concessione ed erogazione di cui alla legge regionale n. 46/1986, il secondo comma dello stesso articolo subordina l'emissione del formale atto concessivo anche all'approvazione da parte dell'azienda per i servizi sanitari competente, del piano di lavoro di cui all'art. 34 della legge n. 277/1991;

Considerato che le suddette norme si pongono in palese contrasto tra loro in quanto da un lato la concessione deve avvenire prima dell'individuazione dell'aggiudicatario, secondo le norme di legge, onde assicurare l'indispensabile copertura finanziaria dell'iniziativa e dall'altro lato il piano di lavoro di cui al comma 2 deve essere redatto e presentato all'approvazione dal medesimo soggetto aggiudicatario e quindi dopo e non prima della sua individuazione;

Preso atto che trattasi di mero errore materiale nella formulazione del 2° comma là dove la dizione «della formale concessione del contributo» doveva essere invece «dell'erogazione del contributo» dando così logicità all'intero procedimento concessorio;

Ritenuto quindi di provvedere alla necessaria modifica nel senso su esposto;

Sentito in merito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che si è espresso nella seduta del 3 dicembre 1999;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3674 del 3 dicembre 1999;

Decreta

1. È approvata la seguente modifica del «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto», approvato con D.P.G.R. n. 192/Pres, del 17 giugno 1999:

al 2° comma dell'art. 7 le parole «della formale concessione», sono sostituite con le parole «dell'erogazione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la sopraindicata disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, li 14 dicembre 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 gennaio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 12.*

00R0263

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 2

Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte.

Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali regionali esistenti, in relazione con i sistemi di altre regioni confinanti, italiane, dell'Unione europea e della Svizzera.

2. Finalità ulteriore di questa legge è anche il riconoscimento del sistema aeroportuale regionale in sede nazionale e di Unione europea.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione eroga a favore delle società aeroportuali di Torino-Caselle di Cuneo-Levaldigi e Biella-Cerrione fondi per:

- a) il riequilibrio della gestione;
- b) il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture.

2. I fondi sono erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla giunta regionale, e sono resi disponibili dal 1° gennaio 2000 qualora sia iniziato, con atto formale, il processo di unificazione societaria tra almeno due delle tre società aeroportuali.

Art. 3.

1. La Regione acquisisce quote di partecipazione nelle società aeroportuali, al fine di favorire la costituzione di un'unica società tra gli aeroporti del Piemonte.

Art. 4.

1. Entro il termine del triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema aeroportuale piemontese, anche attraverso la previsione di una società unica degli aeroporti piemontesi.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate: «Contributi alle società aeroportuali di Torino-Caselle, di Cuneo-Levaldigi e di Biella-Cerrione per il riequilibrio della gestione» e con la dotazione di lire 1 miliardo; «Contributi alle società aeroportuali di Torino-Caselle, di Cuneo-Levaldigi e di Biella-Cerrione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture» e con la dotazione di lire 6 miliardi.

3. Alla copertura degli oneri, per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170.

4. La dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari.

L'erogazione degli aiuti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), sarà disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 gennaio 2000

GHIGO

00R0182

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 3.

Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di salvaguardare l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2000-2004, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico, di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

- a) servizio di taxi con autovettura;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

Art. 2.

Interventi finanziari

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in conto capitale per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, aventi destinazione di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di lire 5 milioni per autovettura.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la sostituzione delle autovetture aventi la destinazione di cui al medesimo comma 1 possedute dal soggetto richiedente il contributo da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 3.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i soggetti individuati all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) in possesso della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all'amministrazione provinciale nel cui territorio è ubicato il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività. Le modalità di presentazione sono indicate nel provvedimento provinciale previsto all'art. 5.

Art. 4.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto da norme statali regionali e comunitarie.

Art. 5.

Norme di attuazione

1. La giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di ripartizione alle amministrazioni provinciali dei contributi di cui all'art. 1.

2. I fondi sono ripartiti e trasferiti annualmente alle amministrazioni provinciali sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni provinciali stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi dando priorità alle richieste relative a servizi svolti in aree a rilevante concentrazione demografica ed in aree di trasporto a domanda debole, individuate dalle amministrazioni stesse.

4. Le amministrazioni provinciali provvedono alla raccolta ed all'istruttoria delle domande, alla determinazione del programma annuale di assegnazione dei contributi, alla determinazione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo ed all'erogazione agli aventi diritto.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito, nello stato di previsione della spesa, a partire dall'anno 2000, apposito capitolo con la seguente denominazione: «Trasferimento di fondi alle province per la concessione dei contributi per migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico locale» e con la dotazione definita in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci annuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 gennaio 2000

GHIGO

00R0183

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 4.

Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 4 del 26 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, in conformità al principio del turismo sostenibile promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.

2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.

Art. 2.

Pianificazione e programmazione

1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il miglioramento qualitativo dei territori a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.

2. La pianificazione delle risorse è il risultato di una concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico-sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.

Art. 3.

Strumenti di pianificazione e programmazione turistica a livello locale

1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico locale sono:

a) valutazione preliminare d'impatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell'art. 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

b) studio di fattibilità per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile;

c) programma integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta economica e sociale rispetto alla popolazione residente, valutare l'evoluzione nel tempo e l'equilibrato utilizzo delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati; il programma può altresì essere costituito da interventi unitari caratterizzati da particolare rilevanza territoriale o da accentuati elementi di sostenibilità turistica;

d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al programma integrato, per accrescere l'offerta turistica naturale del territorio, con un'attenta valutazione delle problematiche di riduzione dell'inquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dell'impatto ambientale.

Art. 4.

Ambiti e tipologie di intervento

1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:

a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

b) la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;

c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo;

e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.

Art. 5.

Azione di indirizzo e coordinamento

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:

a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all'art. 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui all'art. 4, comma 2;

b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata a favore del territorio turistico;

e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;

f) l'entità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge.

2. Il piano triennale degli interventi di cui al comma 1 è attuato mediante piani annuali da approvarsi da parte della giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. In relazione ai progetti di cui all'art. 4, la direzione turismo può costituire una struttura di supporto organizzativo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica di utilizzo delle strutture, di cui ai progetti dell'art. 4, realizzate e da realizzare.

Art. 6.

Procedure istruttorie

1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma triennale degli interventi.

2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La gestione dei contributi è demandata all'ente strumentale Finpiemonte S.p.a. o ad istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7.

Beneficiari e finanziamenti

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di comuni o loro consorzi, comunità montane, province e consorzi pubblici, qualora costituiti, società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;

b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) i progetti di intervento di cui all'art. 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

Art. 8.

Controlli, monitoraggio e vigilanza

1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.

2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.

3. La Finpiemonte S.p.a. o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una rendicontazione semestrale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.

Art. 9.

Relazione annuale

1. La giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte S.p.a. o dagli istituti di credito in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2000-2001, la spesa complessiva di lire 60 miliardi, così ripartita: lire 30 miliardi per l'anno 2000 e lire 30 miliardi per l'anno 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «contributi in capitale ad enti pubblici per interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici», con la dotazione indicata nel comma 1.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per 30 miliardi ciascuno, del capitolo n. 27170.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 gennaio 2000

GHIGO

00R0184

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 5.

Modifiche della deliberazione legislativa (*) approvata da consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 «Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici».

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 4 del 26 gennaio 2000)

(*) La deliberazione legislativa è diventata la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 5 della deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), è sostituito dal seguente:

«3. In relazione ai progetti di cui all'art. 4, la giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla direzione competente in materia di turismo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell'art. 4, realizzate e da realizzare.»

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 7 della deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, sono soppresse le parole «società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. È istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: «Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all'art. 5, sempre nell'ambito della dotazione indicata al comma 1.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 gennaio 2000

GHIGO

00R0185

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 6.

Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) integra, con proprie risorse, il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 6 miliardi di cui 1 miliardo di lire con riferimento al fondo per l'anno 1999.

2. All'onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2000, di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», avente dotazione di pari importo.

3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 15910.

4. All'onere derivante dall'integrazione della dotazione statale per gli esercizi successivi, si provvede in sede di approvazione dei bilanci di previsione dei medesimi.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 gennaio 2000

GHIGO

00R0186

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 luglio 1999, n. 37

Regolamento per la disciplina e la costituzione dei corsi di specializzazione in psicoterapia presso la scuola provinciale superiore di sanità

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1822 del 17 maggio 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina i corsi di specializzazione in psicoterapia della scuola provinciale superiore di sanità ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18 e successive modifiche.

Art. 2.

Istituzione dei corsi

1. Presso la scuola provinciale superiore di sanità sono istituiti i corsi di specializzazione in psicoterapia aventi lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale mirata all'esercizio dell'attività terapeutica secondo un indirizzo scientifico culturale riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale.

2. Per l'attivazione di tali corsi la giunta provinciale, previo parere dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano, nonché del comitato provin-

ziale di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 e successive modifiche, può stipulare convenzioni con istituti nazionali o esteri, anche universitari, particolarmente idonei. La convenzione disciplina anche le modalità di finanziamento.

Art. 3.

Criteri di ammissione

1. Ai corsi di specializzazione in psicoterapia possono accedere i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.

2. L'aspirante allievo deve presentare alla commissione nominata dal consiglio dei corsi una relazione che contenga gli obiettivi personali e professionali nonché il tipo di formazione acquisito in precedenza.

3. Il candidato deve inoltre sostenere dinanzi alla predetta commissione un colloquio volto ad individuare motivazioni ed attitudini rispetto all'indirizzo prescelto. La commissione verifica la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca dell'aspirante allievo, che deve essere in grado di seguire le lezioni bilingui. L'ammissione ai corsi è subordinata al parere positivo della commissione. Il giudizio è insindacabile.

4. Non vi è alcun limite massimo di allievi iscrivibili a ciascun corso, fermo restando che i docenti didatti sono tenuti a seguire gruppi che non superino le 14 persone.

Art. 4.

Uditori

1. In via straordinaria possono accedere ai corsi in qualità di uditori coloro che per motivi professionali, operando nel settore socio sanitario e con titolo di studio universitario, sono interessati alle tematiche dei corsi. La loro frequenza è limitata al 1° biennio e non deve comunque assumere carattere continuativo e deve essere circoscritta a specifiche aree.

2. L'ammissione in qualità di uditore è autorizzata dalla commissione di cui all'art. 2, previa valutazione dell'attinenza delle discipline del corso con la professione dell'aspirante uditore e la durata della partecipazione, al termine della quale la commissione rilascia il relativo attestato di frequenza.

Art. 5.

Contenuto dei corsi

1. I corsi di specializzazione in psicoterapia hanno durata almeno quadriennale.

2. Le ore di insegnamento, non inferiori a 500 annuali, sono suddivise in:

a) 400 ore di insegnamento teorico clinico di cui 300 relative all'approfondimento clinico teorico metodologico dell'indirizzo psicoterapeutico specifico del corso e 100 comprendenti: un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica, nonché la presentazione e la discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici; questi insegnamenti impartiti durante i corsi, in numero non inferiore a 15, sono individuati dal consiglio dei docenti con riferimento alle aree disciplinari;

b) 100 ore dedicate alla parte pratica, cioè al tirocinio.

3. L'allievo deve inoltre seguire un percorso di training personale le cui modalità e tempi sono stabiliti dal consiglio dei corsi coerentemente al particolare indirizzo terapeutico prescelto.

Art. 6.

Tirocinio

1. Il tirocinio è svolto presso una struttura pubblica o privata convenzionata svolgente attività psicoterapeutica e prevede la partecipazione dell'allievo all'attività clinica. Tale attività, coerentemente al tipo di indirizzo psicoterapeutico del corso, deve essere supportata da momenti di training, supervisione e discussione di casi.

2. L'allievo deve potersi confrontare con la specificità del proprio modello di formazione ed acquisire esperienza concreta di diagnostica clinica e metodologia di intervento.

3. Il tirocinio è guidato da un tutore operante all'interno della struttura prescelta, il quale redige una relazione scritta riguardante l'andamento del tirocinio.

Art. 7.

Docenti del corso

1. Le 100 ore annuali di insegnamento teorico clinico sono affidate ai docenti delle singole aree disciplinari e cioè a docenti e ricercatori delle università italiane o straniere di alta qualificazione o a professionisti di comprovata esperienza nella materia di insegnamento, iscritti ai relativi albi, ove esistenti.

2. Le 300 ore dedicate all'approfondimento clinico teorico metodologico sono affidate a docenti didatti (trainer) legittimati all'esercizio della psicoterapia e aventi una comprovata esperienza formativa clinica di almeno otto anni.

Art. 8.

Consiglio dei corsi

1. Il consiglio dei corsi è composto dai seguenti membri:

a) un direttore tecnico scientifico;

b) un direttore amministrativo;

c) tre rappresentanti per ogni singolo corso e cioè un responsabile del corso di formazione, un responsabile coordinatore degli insegnamenti teorici di cui all'art. 5, comma 2, punto a), che sovrintende alle attività didattiche programmate ed un responsabile coordinatore della formazione clinico pratica che coordina l'attività di tirocinio e di training personale, assegna i tutori e ne coordina l'attività.

2. I membri del consiglio dei corsi sono nominati dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale alla sanità, sentito il parere dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano. Nel caso di stipula della convenzione di cui all'art. 2, comma 2, i tre rappresentanti sono scelti dall'istituto convenzionato.

Art. 9.

Competenze del consiglio dei corsi

1. Il consiglio dei corsi:

a) definisce i contenuti, i tempi e la metodologia dell'insegnamento e del training personale, nonché i contenuti e le modalità degli esami annuali e della prova finale;

b) valuta con giudizio insindacabile e inappellabile l'esclusione temporanea o definitiva dai corsi dell'allievo il cui requisito d'idoneità è venuto meno;

c) nomina la commissione di cui all'art. 3.

Art. 10.

Assenze

1. Relativamente all'area di insegnamento teorico clinico il numero di ore di assenza annualmente consentito non può superare il 20 per cento del totale delle ore previste, con facoltà del consiglio dei corsi di far recuperare tali assenze nelle discipline particolarmente rilevanti.

2. Non sono consentite ore di assenza relativamente alla parte pratica. Le eventuali assenze devono essere recuperate.

Art. 11.

Esame e diploma finale

1. Sono ammessi all'esame finale gli allievi in regola con la frequenza ed i tirocini.

2. Le attività svolte e le eventuali assenze risultano dal libretto di formazione, nel quale va altresì annotato l'esito degli esami annuali e di quello finale.

3. L'esame finale riguarda la verifica dell'assimilazione dei concetti teorico clinici, la discussione di una tesi predisposta, all'allievo, l'analisi dei casi clinici trattati nonché la valutazione del tirocinio pratico.

4. All'esito dell'esame finale viene, rilasciato un diploma, il quale legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento è istituita una commissione con il compito di valutare il corso quadriennale di formazione alla terapia sistemica istituito in base alla convenzione stipulata tra la provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto altoatesino per la ricerca e la terapia sistemica approvata con deliberazione della giunta provinciale 26 giugno 1995, n. 3252.

2. La valutazione concerne il rispetto della convenzione, la corrispondenza della formazione impartita ai requisiti minimi cui alla normativa statale, nonché la disamina della documentazione dei singoli allievi.

3. Conformemente alla decisione della commissione è rilasciato il diploma di specializzazione in psicoterapia, il quale legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 luglio 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 45*

00R0225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 49

Regolamento sulla rateazione di crediti della provincia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 55 del 14 dicembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3798 del 6 settembre 1999

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della rateazione dei debiti di natura extratributaria, in attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)».

2. Per il pagamento rateale di sanzioni amministrative continua a trovare applicazione l'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

Art. 2.

Organi, domande e garanzie

1. La domanda di rateazione va presentata all'ufficio che tratta la pratica. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione ed indicare i relativi motivi.

2. L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, indica al richiedente la documentazione da prodursi a giustificazione della stessa e verifica se la mancata concessione del beneficio della rateazione possa compromettere obiettivamente la possibilità di realizzo del credito, con conseguente danno per l'amministrazione provinciale.

3. Sulle domande per debiti fino a 50 milioni di lire decide il direttore di ripartizione preposto all'ufficio che tratta la pratica.

4. Sulle domande per debiti oltre i 50 milioni di lire decide la giunta provinciale.

5. Qualora l'ammontare del debito superi i 50 milioni di lire, la concessione del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia.

6. La rateazione è concessa previo parere favorevole della ripartizione provinciale finanze e bilancio.

Art. 3.

Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione

1. Gli organi competenti a decidere sulla domanda, determinano in quante rate dilazionare la restituzione del debito e l'ammontare delle stesse.

2. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi maturati sul capitale, calcolati sulla base del tasso legale. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno del mese.

3. Su richiesta del debitore può essere concessa la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi del sei per cento annuo.

4. L'agevolazione è revocata ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero ove sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza dal beneficio e l'immediata riscossione del debito residuo in unica soluzione oppure la rivalsa sulle o l'escussione delle garanzie prestate.

2. Gli interessi di mora sul debito residuo sono calcolati a partire dalla data di insorgenza del debito stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 13 settembre 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 48*

00R0226

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1999, n. 6.

Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge provinciale:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.**Finalità**

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la provincia autonoma di Trento promuove in modo armonico, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

- a) il perseguimento della qualità dell'impresa e degli investimenti;
- b) l'integrazione settoriale e intersettoriale;
- c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto dell'ambiente;
- d) l'internazionalizzazione del sistema economico;
- e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità.

2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

- a) aiuti finanziari alle imprese;
- b) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo.

3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia.

4. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista sia in generale che per i settori sensibili.

**CAPO II
AIUTI FINANZIARI**

Sezione I**DISPOSIZIONI SUGLI AIUTI****Art. 2.****Beneficiari degli aiuti**

1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge le piccole e medie imprese operanti in provincia di Trento.

2. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, nonché le microimprese, rispondenti alla definizione di cui alla disciplina comunitaria.

3. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, salvo che specifiche disposizioni comunitarie la impongano, quando gli aiuti rientrano in quelli concedibili a titolo di *de minimis* o quando riguardano interventi per la protezione ambientale, o il risparmio energetico o lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, o il sostegno della ricerca e dello sviluppo. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge, previa notifica e approvazione del caso specifico ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione. Le grandi imprese possono altresì beneficiare degli aiuti di cui all'art. 11.

Art. 3.**Aiuti per investimenti fissi**

1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione.

Art. 4.**Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale**

1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'art. 3, possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:

- a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali;
- b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli altri fattori di inquinamento;
- c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b);
- d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard ambientali più rigorosi;
- e) il risanamento di siti industriali inquinati, purché sia garantita la destinazione produttiva di tali siti, in osservanza della normativa concernente la bonifica dei siti inquinati.

Art. 5.**Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo**

1. Possono essere agevolate le spese tese a realizzare ricerca applicata. Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive come definite dalla commissione europea, sono individuate sulla base del parere di uno o più esperti appositamente nominati.

2. Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di ricerca pubblici e privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi nella misura prevista per le fattispecie della ricerca applicata. Possono essere agevolate sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il contributo alle spese sostenute per risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o per applicare a detti processi i risultati di ricerca disponibili.

Art. 6.**Prestiti partecipativi**

1. L'adeguata patrimonializzazione delle piccole e medie imprese è perseguita mediante la concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte di processi di incremento dei mezzi propri.

2. Per i fini di cui al comma 1 si considerano incrementi di mezzi propri anche gli aumenti delle riserve indivisibili.

Art. 7.

Aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine

1. Ai fine di favorire l'esportazione dei prodotti trentini verso paesi extracomunitari e di promuovere i servizi turistici all'esterno dell'unione europea, possono essere accordati aiuti alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese e, sulla base di appositi criteri emanati dalla giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da:

- a) polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito;
- b) polizze di assicurazione dei rischi di cambio;
- c) garanzie o fidejussioni bancarie, comunque connesse a operazioni di esportazione;
- d) promozione e pubblicità;
- e) partecipazione a fiere e mercati, anche all'interno dell'unione europea;
- f) azioni di commercializzazione, ivi comprese le fasi di studi e ricerche di mercato, gli oneri di costituzione di società di commercializzazione all'estero, nonché gli oneri sostenuti da cooperative e consorzi per la realizzazione di servizi e consulenze all'internazionalizzazione.

2. In alternativa alla concessione alle imprese degli aiuti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la giunta provinciale è autorizzata a partecipare, mediante la sottoscrizione di quote o di azioni di nuova emissione fino alla concorrenza della somma di 500.000.000 di lire, a una società costituita, anche a livello interregionale, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, nonché a concedere alla predetta società contributi determinati in misura non superiore agli aiuti di cui al medesimo comma 1.

Art. 8.

Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità

1. Oltre agli aiuti di questa sezione, alle imprese di nuova costituzione promosse da neo-imprenditori, nonché a quelle in fase di passaggio generazionale, la provincia può concedere aiuti in misura variabile fino a un massimo del 25 per cento del monte salari annuo lordo. Tali aiuti sono concessi con priorità per l'imprenditorialità giovanile e femminile e erogati per un massimo di tre anni dalla data di presentazione della domanda.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, della legge provinciale 23 agosto 1993 n. 18 «criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia», come da ultimo modificato dall'art. 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, la giunta provinciale prevede appositi fondi di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie in favore delle imprese di nuova costituzione promosse da neo-imprenditori.

3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 quelle costituite da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda.

4. Gli aiuti di cui al comma 2 e agli articoli 3 e 6 possono essere concessi anche alle società e ai consorzi promotori di centri per l'innovazione.

Art. 9.

Misure di intervento

1. Le misure degli aiuti finanziari sono determinate dalla giunta provinciale.

2. Gli aiuti sono concessi nei limiti consentiti dalla normativa dell'unione europea sugli aiuti di stato, tenendo anche conto della regola del *de minimis*.

3. Ai fini del riequilibrio territoriale la misura massima delle agevolazioni concedibili è aumentata, per le imprese aventi sede in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica, fino al 15 per cento oltre le misure massime previste in equivalente sovvenzione netta, sulla base dei criteri stabiliti con apposita deliberazione della giunta provinciale, da notificare alla commissione europea.

4. Per attività sostitutive, l'aiuto all'investimento può essere migliorato del 10 per cento rispetto ai livelli di intensità previsti dalla normativa dell'Unione europea. Attività sostitutive sono la costituzione di nuove imprese o l'ampliamento di imprese esistenti che diano

origine a incrementi occupazionali derivanti, in modo significativo, dall'assorbimento di personale proveniente da altre imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o siano in procinto di ridurre l'occupazione.

5. Per investimenti aziendali promossi da microimprese svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli stati membri possono essere concessi contributi fino al 40 per cento della spesa.

6. L'intensità di aiuto per la ricerca, su conforme parere degli esperti di cui all'art. 5, comma 1, in ordine alla sussistenza delle condizioni individuate dalla deliberazione di cui all'art. 35, può essere elevata fino al 20 per cento dell'investimento in caso di insuccesso della ricerca.

7. Gli aiuti di cui all'art. 7 sono determinati nella misura massima del 50 per cento del costo sostenuto a fronte degli oneri indicati dallo stesso articolo.

8. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene, servizio o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione di cui all'art. 35.

Art. 10.

Tipologie

1. Gli aiuti finanziari possono assumere le seguenti tipologie:

- a) contributi in conto capitale, in una o più soluzioni;
- b) contributi in conto canoni per operazioni di leasing.

Art. 11.

Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione

1. Al fine di garantire posti di lavoro, la provincia può altresì concedere specifici aiuti finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione in conformità alle disposizioni comunitarie e nei limiti fissati dalla commissione europea, sulla base di un piano di risanamento, ristrutturazione o riconversione. La concessione degli aiuti è subordinata alla notifica e alla approvazione del progetto ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Sezione II

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12.

Presentazione delle domande

1. Le domande relative agli aiuti o agli interventi previsti da questa legge sono presentate presso la struttura provinciale competente; se la giunta provinciale si avvale della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le domande sono presentate presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi.

2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo. La procedura automatica si applica solo per spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente, che siano di importo inferiore a una determinata soglia. La procedura automatica, eventualmente, può essere limitata ad alcuni tipi di iniziative. Comunque i soggetti interessati possono chiedere l'applicazione della procedura valutativa; questa si applica in ogni caso per gli interventi di cui all'art. 8.

Art. 13.

Procedura automatica

1. La domanda di concessione delle agevolazioni da concedere con procedura automatica deve contenere una dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 «regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni e la conoscenza degli obblighi di cui all'art. 16. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica

3 giugno 1998, n. 252 «regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia».

2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le spese sostenute e gli elementi atti a individuare i beni acquistati. Per le agevolazioni di importo superiore alla soglia determinata dalla deliberazione di cui all'art. 35, il richiedente deve inoltre presentare una perizia giurata, resa da un professionista abilitato, che certifichi la congruità tecnico-economica della spesa sostenuta o, in alternativa, una dichiarazione asseverata del presidente del collegio sindacale attestante la congruità della spesa sostenuta rispetto ai prezzi di mercato.

3. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

4. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti essenziali disposti dalla normativa vigente è comunicato all'impresa il diniego dell'intervento.

5. Quando la procedura automatica è effettuata dalla provincia, essa provvede alla concessione e all'erogazione dell'aiuto finanziario. Quando l'istruttoria è affidata agli enti di garanzia o a enti creditizi si applica l'art. 15.

Art. 14.

Procedura valutativa

1. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa della spesa, la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, l'entità del contributo spettante.

2. Qualora la procedura sia effettuata direttamente dall'amministrazione, la concessione dell'aiuto ha luogo conformemente alle risultanze dell'istruttoria e dell'esame tecnico-amministrativo effettuati dal servizio competente; al di sopra di una determinata soglia o in casi di particolare complessità la domanda può essere sottoposta al parere di esperti appositamente nominati.

3. Qualora le istruttorie per procedure valutative siano affidate agli enti di garanzia o a enti creditizi la concessione dell'agevolazione avviene secondo le modalità indicate nell'art. 15.

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette ai pareri di cui all'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 «norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti», come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

Art. 15.

Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi

1. La giunta provinciale può, stipulando apposite convenzioni, affidare in concessione ai consorzi garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento l'intera procedura, sia di tipo automatico che valutativo, per la concessione degli aiuti finanziari, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, la provincia può affidare le funzioni di cui al comma 1 anche a enti creditizi. La provincia provvede alla scelta degli enti creditizi sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'adeguata struttura tecnico-organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente.

3. La giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, o agli enti creditizi aggiudicatari, somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.

4. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1.

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 «principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo», come da ultimo modificata dall'art. 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

7. Dopo l'erogazione dell'anticipazione da parte degli enti affidatari, la provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla giunta provinciale. L'Amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite.

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

9. La provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla provincia a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 «norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento», come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della provincia.

10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'amministrazione.

Sezione III

OBBLIGHI, SANZIONI E VERIFICHE

Art. 16.

Obblighi dei richiedenti e controlli

1. La concessione delle agevolazioni di questa legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda delle fattispecie, tra un minimo di tre e un massimo di dieci anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo, comunque, dev'essere inferiore a quello stabilito per gli immobili.

2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 1, nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall'investimento in beni.

3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dell'impresa che beneficia dei contributi la cessione, il conferimento o l'affitto dell'azienda, la trasformazione o la fusione di impresa, nonché la successione a causa di morte, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi. I contributi rimanenti sono liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

4. Gli obblighi si intendono comunque osservati anche in caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi.

5. Ove sussistano giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, può essere disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi. Possono essere stabiliti, in proposito, criteri di massima differenziati per settore economico.

6. I soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono allegare una dichiarazione di conoscenza in ordine agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, nonché ai seguenti:

a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

d) messa a disposizione della provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto.

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 6 viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria.

Art. 17.

Revoche e sanzioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 16 o dalle disposizioni attuative della legge si provvede alla revoca totale o parziale o alla riduzione dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali.

2. In caso di presentazione di documentazione irregolare o incompleta, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, sulla cui base il richiedente abbia indebitamente ottenuto la concessione o l'anticipazione dell'agevolazione, si provvede rispettivamente alla revoca o al diniego dell'agevolazione e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita.

3. Le revoche e le sanzioni sono graduate in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.

4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 «norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento», come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 18.

Verifica delle politiche di incentivazione

1. La giunta provinciale verifica annualmente il grado di efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati.

CAPO III

INTERVENTI DI SISTEMA

Sezione I

RICERCA, STUDI E PROMOZIONE

Art. 19.

Diffusione della ricerca scientifica

1. Al fine di favorire una migliore conoscenza e collaborazione tra gli istituti di ricerca operanti in ambito provinciale e le imprese locali, la provincia promuove, mediante l'assunzione totale o parziale dei relativi oneri, l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca degli istituti in questione presso le imprese locali.

2. La collaborazione del ricercatore o del tecnico presso l'impresa deve avvenire in modo tale da consentire la realizzazione della duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di assistenza tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell'impresa.

3. Nel caso in cui l'istituto di ricerca non abbia sede sul territorio provinciale l'assunzione degli oneri da parte della provincia è ridotta alla metà.

A-t. 20.

Premi di specializzazione e di aggiornamento

1. Allo scopo di migliorare e elevare il livello di qualità dei servizi e del management aziendale, la provincia istituisce, anche in collaborazione con imprese e con università, enti e istituti di ricerca, premi di specializzazione o di aggiornamento, fino a un massimo di 50.000.000 di lire ciascuno, a favore di diplomati, laureati o laureandi, anche al fine di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel territorio provinciale.

A-t. 21.

Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità

1. La giunta provinciale promuove progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, funzionali a singole iniziative da realizzare a favore di soggetti che intendono avviare per la prima volta un'impresa, nonché delle imprese esistenti delle quali divengono titolari, a qualsiasi titolo, soggetti in precedenza non imprenditori, con priorità per i soggetti di età inferiori ai 40 anni. Tali progetti possono comprendere l'affiancamento di imprese leader di settore, ovvero di esperti e di società di consulenza di comprovata esperienza aziendale, detto tutoraggio.

2. La giunta provinciale assicura un servizio di informazione e di orientamento per i soggetti di cui al comma 1. Tale servizio comprende in particolare:

a) informazioni sulle agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e provinciale nei diversi settori economici;

b) assistenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni presso cui debbono essere richiesti atti e provvedimenti connessi in qualsiasi modo all'attività da intraprendere;

c) assistenza tecnica alla progettazione.

A-t. 22.

Azioni positive

1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), come da ultimo modificata dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), come modificata dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile), è sostenuta la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad eliminare le disparità di cui le donne possono essere oggetto nella formazione, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nelle fasi di mobilità.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo globale non superiore a L. 50.000.000.

A-t. 23.

Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati

1. Per promuovere l'affermazione dei beni prodotti dalle imprese trentine sui mercati interni e esterni al mercato comune europeo, la provincia può concludere accordi di programma con lo Stato o altri enti pubblici nonché realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, iniziative e progetti riguardanti:

a) inchieste, studi e rilevazioni di interesse generale tendenti alla migliore conoscenza delle condizioni della produzione, delle dinamiche del mercato e del comportamento del consumatore;

b) informazione, promozione, pubblicità, realizzazione e partecipazione a esposizioni, fiere e manifestazioni per la valorizzazione delle produzioni trentine;

c) tutela e promozione dell'immagine dei prodotti trentini.

2. Le iniziative e i progetti possono essere realizzati direttamente dagli enti o soggetti rappresentativi di cui al comma 1. In tal caso la giunta provinciale determina i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti.

Art. 24.

Promozione e qualificazione delle attività economiche

1. La giunta provinciale è autorizzata a costituire, presso le società e i consorzi promotori di centri per l'innovazione o altri soggetti pubblici e privati, fondi destinati alla promozione di nuove iniziative economiche, mediante la ricerca di imprenditori interessati e l'assistenza tecnica agli stessi imprenditori, nonché la divulgazione delle opportunità offerte dal territorio trentino e dal sistema economico locale. I fondi possono essere destinati, inoltre, all'attuazione di progetti volti al rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in genere, dell'imprenditorialità locale.

2. Le altre iniziative di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono realizzate tramite strutture provinciali o soggetti pubblici o privati. I rapporti tra la provincia autonoma di Trento e i soggetti in questione sono disciplinati da apposita convenzione, con la quale può essere disposta anche la messa a disposizione di personale provinciale.

Sezione II

AREE, IMMOBILI E INFRASTRUTTURE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 25.

Interventi per aree

1. La provincia, i comuni e le società alle quali partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, unitamente a soggetti privati, acquisiscono o acquisiscono e apprestano, o eventualmente apprestano, aree e strutture per attività economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.

2. Le tipologie di attività economiche per le quali possono essere realizzate le attività di cui al comma 1 sono individuate nella deliberazione di cui all'art. 35.

3. Le aree e le strutture di cui alla presente sezione, come pure quelle facenti parte del patrimonio degli enti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà, o ne è costituito il diritto di superficie a tempo determinato o indeterminato a imprese esercenti attività economiche per realizzare o ampliare gli immobili aziendali, compresi i necessari impianti sussidiari, tecnici e sociali. Le superfici delle aree da cedere in proprietà o su cui costituire il diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori occupati. L'utilizzo delle strutture di cui alla presente sezione può essere altresì conseguito mediante la stipulazione di contratti di locazione.

4. La provincia può alienare le aree e le strutture, o costituire il diritto di superficie sulle medesime, a comuni, consorzi di comuni, aziende speciali da essi costituite, a altri enti pubblici o a società di servizi, anche a titolo gratuito, quando esse siano necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici. In questo caso non si applicano gli obblighi previsti dall'art. 32.

5. Per attuare gli interventi previsti dal presente articolo i soggetti indicati possono:

a) acquisire terreni o strutture produttive dismesse, provvedendo all'eventuale ristrutturazione delle opere o costruzioni;

b) sistemare terreni mediante l'esecuzione delle opere e la realizzazione dei servizi necessari per la loro utilizzazione, compresi gli stralci relativi a insediamenti di singole unità aziendali, o dei servizi di interesse generale;

c) costruire, ricostruire o sistemare strade, elettrodotti, raccordi ferroviari, acquedotti, gasdotti, reti di comunicazione, reti di fognatura principali e relativi impianti di trattamento nonché aree di deposito di scarti o sottoprodotti o fanghi di risulta di processi di depurazione.

Art. 26.

Dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità

1. L'adozione da parte della provincia e dei comuni dei piani di acquisizione delle aree o dei progetti delle opere di cui alla presente sezione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

Art. 27.

Modi di acquisizione

1. Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come da ultimo modificata dall'art. 27 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. Tale procedura non può essere iniziata qualora l'area sia di proprietà di un'impresa che ivi mantenga insediamenti produttivi compatibili con la pianificazione urbanistica ovvero abbia ivi attivato lavori di costruzione di strutture produttive a seguito di regolare concessione edilizia.

2. Quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali circostanze è autorizzato l'acquisto a trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore all'indennità di espropriazione, stabilita a tal fine dal servizio provinciale delle espropriazioni, aumentata del 50 per cento.

3. Al fine di ottenere una più razionale utilizzazione delle aree di sua proprietà destinate ad attività economiche, la provincia può permutarle, anche con conguagli in denaro, con altre aree aventi la stessa destinazione appartenenti a soggetti pubblici o privati. In tal caso alle aree cedute non si applicano i vincoli dell'art. 29 e gli obblighi dell'art. 32.

Art. 28.

Cessione e gestione di opere

1. La provincia può cedere con apposito decreto, anche a titolo gratuito, previo assenso del soggetto interessato, a comuni o altri enti pubblici, società di servizi, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture, le parti di aree destinate a servizi comuni, nonché le infrastrutture speciali realizzate. Le infrastrutture speciali realizzate dalla provincia possono inoltre essere date in gestione ai medesimi soggetti.

2. Qualora le strade realizzate a norma di questa sezione non siano cedute in proprietà ai soggetti di cui al comma 1, le stesse potranno essere classificate come strade provinciali, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla importanza rivestita, anche in deroga all'art. 2 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42 (disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale).

Art. 29.

Vincolo di destinazione e divieto di subcessione

1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto.

2. Il vincolo può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

3. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della provincia. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

4. Il benestare della provincia è subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'art. 32.

5. Nei casi di costituzione in società di ditte individuali o di società in via di trasformazione, il benestare non è necessario qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga espressamente confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'art. 32.

6. Le imprese che hanno acquisito in proprietà le aree di cui alla presente sezione, o che abbiano ottenuto sulle stesse il diritto di superficie, possono affidare la realizzazione degli impianti aziendali a imprese di locazione finanziaria mediante costituzione del diritto di superficie limitata al sedime del fabbricato e alla servitù di accesso allo stesso. In tal caso l'affidamento è subordinato a apposita comunicazione alla provincia e all'assunzione da parte dell'impresa di locazione finanziaria dell'impegno all'osservanza dei vincoli contrattuali già assunti dall'impresa assegnataria dell'area.

7. Nel caso in cui per la cessione in proprietà delle aree di cui alla presente sezione, o per la costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo corrisponda al valore di mercato, si applica il solo vincolo di cui al comma 1 per un periodo di venti anni.

Art. 30.

Consultazione tra enti

1. L'alienazione delle aree per attività economiche di cui alla presente sezione o la costituzione del diritto di superficie sulle stesse, da parte dei soggetti di cui al comma 1 all'art. 25, avviene previa consultazione fra i soggetti nella cui circoscrizione sono situate le aree, secondo le modalità e entro i termini che la provincia individua con apposito provvedimento.

Art. 31.

Prezzo di cessione delle aree

1. Il prezzo per l'alienazione delle aree o per la costituzione del diritto di superficie di cui a questa sezione corrisponde al valore di mercato. Tale prezzo può essere ridotto, nel rispetto della normativa comunitaria, nella misura massima del 25 per cento. In tale ultimo caso si applicano anche il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 29, nonché gli obblighi di cui all'art. 32.

2. Per la concessione del diritto di superficie l'impresa deve versare ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 un corrispettivo determinato in relazione al valore di cessione di cui al comma 1 e alla durata del diritto di superficie.

Art. 32.

Obblighi contrattuali

1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o il concessionario si assumano obblighi concernenti:

a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;

b) eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere nelle fasi di entrata in attività.

2. A ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere una sanzione per i casi di inadempimento. Tuttavia la provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25, su domanda dell'impresa, possono modificare i suddetti impegni per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale e organizzativo dell'impresa tendenti a una maggiore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici.

3. Per i casi di inadempimento grave o di cessazione di attività i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 hanno il diritto di ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi comprese le opere esistenti, fatta salva la corresponsione di un indennizzo rapportato al valore di costruzione delle opere realizzate. Negli stessi casi è prevista l'estinzione del diritto di superficie.

Art. 33.

Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Tecnofin gestioni s.p.a. e Tecnofin strutture S.p.a.

1. La provincia può disporre a favore di Tecnofin gestioni S.p.a.:

a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisto anche in comproprietà con enti locali, imprese e i consorzi di cui all'art. 8, la realizzazione e la ristrutturazione di aree, di immobili e relativi impianti generali da destinare a attività economiche, ivi com-

prese strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, di impianti a fune a servizio di attività turistiche, di impianti tecnologici a carattere ambientale, nonché per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti;

b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività economiche; il ricavato della cessione è versato nel fondo di cui alla lettera a).

2. La Tecnofin gestioni S.p.a. dispone gli interventi sulla base degli indirizzi fissati dalla giunta provinciale.

3. I rapporti tra la provincia e la Tecnofin gestioni S.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, in particolare:

a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della provincia;

b) le modalità per la richiesta, da parte della provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo;

c) i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni;

d) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione delle aree e degli immobili;

e) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo conto dell'entità dei lavori.

4. I lavori di importo a base di gara superiore a lire 5 miliardi, realizzati dalla Tecnofin gestioni S.p.a., sono soggetti al parere preventivo del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, di cui all'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

5. Gli interessi netti maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, lettera a), e le somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche finanziaria, degli immobili affluiscono al fondo stesso, così come le somme derivanti dalle cessioni del patrimonio di cui al comma 7.

6. Le aree, gli immobili e gli impianti possono essere ceduti, a un prezzo non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, ovvero locati a enti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali; in alternativa, al fine di recuperare risorse, trascorsi tre anni dalla data di acquisto o di realizzazione possono essere destinati a un uso diverso da quello economico. Le somme recuperate affluiscono al fondo di cui al comma 1, lettera a).

7. Le modalità di gestione previste dagli indirizzi fissati dalla giunta provinciale si applicano anche al patrimonio acquisito dalla società Tecnofin strutture S.p.a. con i finanziamenti impegnati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 10 (disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'art. 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

8. Qualora Tecnofin gestioni S.p.a. si fonda con altra società, gli interventi di cui alla presente sezione possono essere disposti a favore della nuova società risultante dalla fusione.

Art. 34.

Interventi per impianti tecnologici

1. La provincia può disporre che quote del fondo di cui all'art. 33 vengano riservate per l'acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di impianti tecnologici da destinare, tramite cessione o locazione finanziaria, alle attività economiche interessate.

2. Nel quadro della disciplina stabilita dalle leggi in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Tecnofin gestioni S.p.a. può stipulare accordi per l'installazione o per la gestione di impianti di depurazione con soggetti pubblici o privati, anche consorziati. Detti accordi specificano le modalità organizzative per l'installazione o la gestione dell'impiantistica depurativa, ivi compreso l'eventuale affido di dotazioni strumentali, le tipologie di utenza, le tariffe da applicare agli utenti, nonché eventuali concorsi finanziari per il ripiano dei costi non coperti dalle tariffe mediante il fondo di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla provincia. Le autorizzazioni pre-

viste dalla normativa provinciale e statale per l'installazione o l'esercizio degli impianti depurativi di cui al presente comma sono accordate al soggetto affidatario del servizio depurativo.

CAPO IV

DELIBERA DI ESECUZIONE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Criteri e modalità per l'applicazione della legge

I. La giunta provinciale, previo confronto con la camera di commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge, e in particolare determina:

a) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia di iniziative, l'intensità degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure di intervento, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, anche tenendo conto della disposizione *de minimis*; il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione;

b) le tipologie di intervento, assicurando l'equivalenza finanziaria fra contributi in unica soluzione o in più soluzioni;

c) l'eventuale applicazione differenziata, in zone di diverso sviluppo socio-economico, sul territorio provinciale di talune agevolazioni, eventualmente anche in ragione del settore di appartenenza delle imprese richiedenti;

d) i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura valutativa;

e) i casi in cui è agevolabile il trasferimento dell'impresa e la determinazione delle spese ammissibili;

f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di agevolazione;

g) le forme societarie e le tipologie di imprese ammissibili ai prestiti partecipativi e l'ammontare delle relative agevolazioni;

h) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell'aiuto prevista per il caso di esito negativo della ricerca;

i) le modalità, i termini e la documentazione per la presentazione delle domande di agevolazione;

l) gli obblighi e i vincoli delle imprese agevolate, la loro durata e le circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza;

m) le revocche, le sanzioni e le date da cui decorrono i loro effetti;

n) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore del management aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese.

2. Le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione del consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle relative deliberazioni.

3. Le deliberazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 36.

Clausola di salvaguardia

1. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge che introducono misure qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'ordinamento comunitario e che non siano state preventivamente autorizzate al momento della sua entrata in vigore decorrono dal giorno in cui la commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

Art. 37.

Disposizioni transitorie

1. La giunta provinciale adotta la deliberazione di cui all'art. 35 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui ai capi II e III hanno effetto dalla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'art. 35.

3. Per le domande di agevolazione presentate prima della data di cui al comma 2 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano, su richiesta dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle agevolazioni di cui alle leggi provinciali indicate all'art. 38.

5. Le domande di agevolazione di cui al comma 3 e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione possono comunque essere esaminate ai sensi della presente legge qualora intervenga una domanda in tal senso da parte dell'interessato. In tal caso le domande devono essere integrate con la documentazione richiesta.

6. Ove necessario la giunta provinciale propone l'adeguamento delle convenzioni esistenti, salva la possibilità di avvalersi della facoltà di recesso.

7. Le disposizioni vigenti prima della data di cui al comma 2 continuano a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse.

Art. 38.

Abrogazioni di leggi provinciali

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15;

b) legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 (interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

c) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14 (interventi per favorire l'esportazione di prodotti delle piccole e medie aziende operanti nella provincia, associate in cooperative), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 15;

d) legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

e) legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 (promozione della commercializzazione dei prodotti trentini), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

f) legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15, escluso il capo II;

g) legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

h) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, escluso l'art. 13;

i) art. 18, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati del mondo di sci nordico e attività idrotermali);

j) art. 6 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (interventi per il settore minerario nel Trentino), come modificato dall'art. 6 della legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7;

k) legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7 (provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro), escluso l'art. 9;

l) articoli da 1 a 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia).

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, inoltre, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 41, 42 e 44, in materia di agevolazioni agli esercizi turistici, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8;

b) articoli 58, 63, 64, 70, 71 e 72, in materia di agevolazioni al commercio e agli esercizi turistici, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

c) art. 16 (ammissione ad interventi provinciali delle società consortili) della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

d) art. 6, in materia di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno, della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 14;

e) art. 10 (disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'art. 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

f) articoli 5 e 11, in materia di agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3;

g) art. 6, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 19 agosto 1985, n. 13;

h) articoli 10 e 12, comma 3, in materia di agevolazioni nei settori del commercio e dell'energia, della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;

i) art. 3, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni, della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

j) art. 8, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

k) art. 17 (aperture di credito a favore del mediocredito) della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

l) art. 11, in materia di agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8;

m) art. 18, in materia di agevolazioni all'industria, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

n) art. 8, in materia di agevolazioni alle imprese di autotrasporto, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;

o) art. 31 e art. 35, comma 1, in materia di agevolazioni all'industria e agli esercizi turistici, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

p) art. 61, in materia di contributi all'artigianato, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

q) art. 22, in materia di agevolazioni per la cooperazione, della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

r) art. 60, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

s) art. 15, in materia di istruttoria per le agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

Art. 39.

Modificazione alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

1. L'art. 3-*quater* della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, come introdotto dall'art. 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-*quater* soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 3-*quinqies*, 3-*sexies* e 3-*septies*. Le agevolazioni previste dagli articoli 3-*quinqies*, 3-*sexies* e 3-*septies* sono concedibili unicamente a soggetti non svolgenti attività di impresa».

A.t. 40.

Agevolazioni previste da leggi dello Stato

1. La provincia autonoma di Trento può altresì concedere le provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), come da ultimo modificata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta fermo, ove previsto, il divieto di cumulo di aiuti pubblici per le medesime iniziative.

2. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione criteri e modalità per l'attuazione, anche a livello organizzativo, delle norme recepite.

CAPO V

PATTI TERRITORIALI

A.t. 41.

Patti territoriali

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) è sostituito dal seguente:

«1. Sono strumenti della programmazione provinciale:

a) il programma di sviluppo provinciale;

b) il piano urbanistico provinciale;

c) il bilancio pluriennale e annuale della provincia;

d) i patti territoriali;

e) i piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore nonché i programmi di gestione definiti ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento) come modificato dall'art. 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

f) i progetti».

2. Dopo l'art. 12-*bis* della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter* patti territoriali».

1. il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.

2. il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per il decentramento della pubblica amministrazione. Nell'istituzione delle priorità di cui al comma 12, sono privilegiati i patti tra i cui sottoscrittori figurano i soggetti che la legge provinciale indica come forme istituzionali per la gestione associata delle funzioni amministrative negli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni trasferite o subdelegate ai comuni.

3. Ciascun patto territoriale indica:

a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato e il suo raccordo con le linee generali della programmazione provinciale;

b) il soggetto responsabile e gli altri soggetti sottoscrittori;

c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione dell'accordo;

d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

e) il piano finanziario, i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e le attività da realizzare, con l'indicazione dell'eventuale concorso dei privati e del sistema creditizio nonché di eventuali risorse comunitarie e statali;

f) la valutazione economico-finanziaria degli eventuali investimenti infrastrutturali.

4. Per attuare il patto territoriale i soggetti sottoscrittori individuano, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero costituiscono, in tale veste, società miste.

5. Il soggetto responsabile, avvalendosi della struttura individuata dalla giunta provinciale, provvede tra l'altro a:

a) attivare le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del patto;

b) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

c) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati fungendo altresì da sportello unico per i soggetti sottoscrittori;

d) verificare la coerenza delle iniziative col patto e il rispetto degli impegni dei soggetti sottoscrittori, assumendo i necessari provvedimenti in caso di inadempimenti o di ritardi;

e) verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

f) promuovere, ove necessario, la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e quella prevista dall'art. 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

g) presentare alla giunta provinciale una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale, indicando i risultati e le azioni di verifica e di monitoraggio svolte, nonché i progetti non attivabili o non completabili dei quali è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dagli specifici stanziamenti destinati dalla provincia ai patti territoriali.

6. Nell'ambito del patto territoriale la provincia può promuovere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri generali fissati dagli altri strumenti della programmazione provinciale, direttamente o indirettamente attraverso l'intervento finanziario, la realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, materiale o immateriale, rivolte al miglioramento del contesto economico-ambientale ai fini del consolidamento, della qualificazione e dello sviluppo locale.

7. Le opere realizzate ai sensi del comma 6 possono essere trasferite gratuitamente, con il vincolo di inalienabilità, in proprietà ad enti locali e ad altri enti pubblici operanti in ambito locale, ivi compresi quelli camerali. In alternativa possono essere concessi in gestione a soggetti pubblici e privati, anche associati, a condizione che essi assumano previamente l'obbligo di sostenere gli oneri derivanti dalla gestione.

8. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 6 si applicano gli articoli da 2 a 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di opere pubbliche comprese in un piano straordinario.

9. Qualora la realizzazione dei patti territoriali richieda la modificazione delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, fermo restando quanto stabilito dal comma 8, alle procedure di variante si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, con i seguenti adattamenti:

a) nel caso di varianti ai piani comprensoriali di coordinamento, i termini di cui all'art. 38, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, entro i quali la giunta provinciale approva la variante e la commissione urbanistica provinciale (CUP) esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni;

b) nel caso di varianti ai piani regolatori generali, queste possono essere deliberate prima che trascorrono due anni dalla deliberazione di adozione del piano o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'art. 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. I termini di cui all'art. 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991, entro i quali la giunta provinciale approva la variante e la (CUP) esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni.

10. Per la realizzazione dei patti territoriali la giunta provinciale può individuare annualmente riserve di risorse finanziarie sulle leggi di settore e riserve sul fondo di cui all'art. 16 della legge provinciale 16 novembre 1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. È istituito un apposito fondo, da gestire secondo criteri e modalità stabi-

liti dalla giunta provinciale, destinato a finanziamenti per la realizzazione di opere e, nei limiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, per l'agevolazione di fattispecie non previste dalla vigente legislazione di settore. Con il medesimo fondo possono essere finanziate le spese dei progetti di fattibilità dei patti territoriali, quelle di progettazione, anche ambientale, delle opere nonché quelle per studi, analisi e ricerche. Per la valutazione economico-finanziaria degli investimenti la provincia può avvalersi di istituti bancari a tale scopo convenzionati. La giunta provinciale individua le strutture preposte all'istruttoria degli interventi previsti dal presente comma.

11. Ai soggetti sottoscrittori è assicurata priorità nell'ammissione delle istanze presentate ai sensi delle leggi provinciali per la realizzazione dei patti. La realizzazione degli interventi e la concessione delle agevolazioni e dei finanziamenti contemplati dal patto territoriale sono disposti anche prescindendo dalle procedure previste dagli altri strumenti della programmazione settoriale e anche in deroga ai criteri e alle modalità di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

12. Con propria deliberazione, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, la giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e l'ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali nonché le misure di intensità delle agevolazioni nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per le finalità di valorizzazione di zone montane di cui alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, di sviluppo di ambiti turistici di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 e di promozione del turismo rurale di cui alla legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 3 *ter* della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento), introdotto dall'art. 24 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

b) articoli 5 e 6 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura);

c) capo IV del titolo II della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (interventi a favore dell'agricoltura di montagna), legge come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17.

CAPO VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 42.

Sospensione di termine in materia di commercio

1. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi di cui agli articoli 20, 21 e 23, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento) nonché dei centri commerciali al dettaglio di cui all'art. 24 della medesima legge provinciale, è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine del 31 marzo 2000.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle domande di autorizzazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 43.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A sono autorizzate le nuove spese come indicate nei relativi articoli.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 1999-2001 indicati nella medesima tabella B, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

3. Per il triennio 1999-2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella C. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

4. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 28 febbraio 1998, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 13 dicembre 1999

DELLAI

00R0237

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 4.

Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 (provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 23 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Beneficiari

1. L'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 (provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane) è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1 le associazioni regionali degli artigiani e della piccola impresa rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, operanti nella Regione e nelle quattro province liguri e con almeno duecento imprese iscritte per provincia».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 gennaio 2000

MORI

00R0266

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 5.

Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 23 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo il capo V della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13, (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo l'art. 13, è inserito il seguente:

«Capo V-bis

SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE
DENOMINATO BED & BREAKFAST

Art. 13-bis.

Attività ricettiva a conduzione familiare

1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata «bed & breakfast» quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.

2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia quotidiana dei locali;
- b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;
- c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e di riscaldamento;
- d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.

4. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata previa comunicazione al comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

- a) generalità e indirizzo di chi intende svolgere l'attività;
- b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;
- d) periodo di attività;
- e) possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

5. Il comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione alla Regione e all'azienda di promozione turistica competente per territorio. Ogni variazione degli elementi con-

tenuti nella comunicazione di inizio dell'attività è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al comune che provvede con le stesse modalità.

6. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali.

7. Per la denuncia e pubblicità dei prezzi e delle presenze e la vigilanza ed il controllo dell'attività, si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.

8. Chiunque svolga l'attività di cui al comma 1 senza la preventiva comunicazione al comune, o non provveda nei termini indicati ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, è punito con la sanzione di cui all'art. 30, comma 1. Sono altresì applicabili le sanzioni indicate all'art. 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalità a carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 gennaio 2000

MORI

00R0267

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 6

Disposizioni transitorie della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) come modificata dalle legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 23 febbraio 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 114

1. Dopo il comma 11-*septies* dell'art. 114 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41 è aggiunto il seguente:

«11-*octies*. Gli enti competenti ai sensi delle norme regionali previgenti concludono le istruttorie relative a domande loro pervenute, nelle materie di cui al titolo II, prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

Interpretazione autentica

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 112 della legge regionale n. 18/1999 è da intendersi riferita esclusivamente alle nuove competenze trasferite dallo Stato alla Regione con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59).

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 18/1999, individuate in virtù di previgenti normative, coincide con l'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 febbraio 2000

MORI

00R0268

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 7

Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 23 febbraio 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione concede contributi in conto capitale, al fine di riqualificare il servizio di trasporto pubblico di taxi e di migliorare il traffico nelle aree urbane.

Art. 2.

Interventi

1. Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 mediante:

a) concessione di contributi ai comuni;

b) concessione di contributi a favore dei titolari di licenza di taxi iscritti nel ruolo regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21) e successive modificazioni;

c) concessione di contributi a titolari di licenza di taxi riuniti in cooperative e consorzi, di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Art. 3.

Contributi ai comuni

1. La Regione concede contributi ai comuni per l'installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi, fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4.

Contributi ai titolari di licenza di taxi

1. La Regione concede contributi ai titolari di licenza di taxi per i seguenti interventi:

- a) la sostituzione dell'autoveicolo destinato al servizio;
- b) l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio, ai soggetti portatori di handicap;
- c) l'acquisto e l'installazione sul veicolo di uno o più dei seguenti dispositivi:
 - 1) radio di servizio;
 - 2) tassametro di tipo omologato;
 - 3) allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente;
- d) la trasformazione del veicolo al fine di consentirne l'alimentazione a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 5.

Contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi

1. La Regione concede contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate alle radio di servizio, di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale.

Art. 6.

Misura del contributo

1. I contributi per gli interventi di cui all'art. 4 sono corrisposti nella misura del:

- a) 15 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), elevabile fino al 20 per cento, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- b) 75 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);
- c) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d).

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro fino al tetto complessivo di lire 7,5 milioni per ciascun richiedente.

Art. 7.

Esclusione dal contributo

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato, ai sensi della presente legge, prima che siano decorsi cinque anni.

Art. 8.

Domande di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Regione nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Il dirigente regionale competente approva il modello di domanda e i relativi allegati.

3. La Regione concede, nei limiti previsti nello stanziamento di bilancio, i contributi di cui agli artt. 3, 4 e 5 entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 9.

Criteri di concessione dei contributi

1. La giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi e ripartisce gli stanziamenti di bilancio tra i diversi tipi di intervento.

2. La giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), sentita la consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, istituita ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

Art. 10.

Liquidazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 3 è liquidato ai comuni a seguito della presentazione della certificazione di spesa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il contributo di cui agli artt. 4 e 5 è liquidato ai beneficiari a seguito di presentazione della documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta, che deve pervenire entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il beneficiario decade dal contributo.

Art. 11.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, il dirigente regionale competente approva i modelli di domanda ed i relativi allegati.

3. Le domande possono essere presentate entro trenta giorni a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) di quota pari a lire 300 milioni in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo», iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 del capitolo 3050 «Contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi» con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 febbraio 2000

MORI

00R0269

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 1.

Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 21 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi.

2. La Regione Toscana, in conformità alla normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, intende orientare o qualificare i consumi nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;

b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;

c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;

d) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un rapporto socio economico più razionale con la produzione e la distribuzione;

e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, del loro diritto a essere rappresentati, anche mediante l'istituzione di strutture di sostegno tecnico-professionale;

f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità e di efficienza.

3. Sono fatte salve le disposizioni, nazionali e regionali, adottate al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale in attuazione degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 221.

Art. 2.

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la Regione istituisce il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Di esso fanno parte:

a) il rappresentante della giunta regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;

b) dodici membri designati dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 3. Con deliberazione della giunta regionale è determinato il numero di membri di provenienza da ciascuna associazione, tenuto conto della rispettiva rappresentatività e consistenza organizzativa;

c) tre esperti nelle materie oggetto della legge, designati dal consiglio regionale con voto limitato.

3. Un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute facenti parte del consiglio nazionale per l'ambiente e che siano presenti in Toscana, un rappresentante delle associazioni nazionali delle cooperative consumatori operanti in Toscana partecipano in permanenza ai lavori del comitato, senza diritto di voto.

4. Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina del comitato entro novanta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale della legislatura e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Il presidente del comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni di cui al comma 2, lettera b).

6. Il comitato regionale dei consumatori e degli utenti svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgano interessi dei consumatori e degli utenti;

b) propone alla giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche degli istituti di ricerca della Regione;

c) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

7. Con deliberazione della giunta regionale sono fissate le procedure per l'attivazione del comitato e per il suo funzionamento.

8. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è corrisposta un'indennità di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

Art. 3.

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. È istituito, ai fini della presente legge, presso la giunta regionale, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni di consumatori ed utenti che hanno un'effettiva rappresentanza sociale e organizzativa a livello regionale e decentrata nel territorio, comprovata dal possesso dei requisiti fissati con deliberazione della giunta regionale.

2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è stabilito altresì il procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco: e per l'aggiornamento annuale dello stesso.

3. Il termine per la prima redazione dell'elenco è il 31 luglio 2000.

4. La giunta regionale cura la pubblicazione annuale dell'elenco aggiornato delle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

Art. 4.

Programmazione degli interventi

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, previo parere del comitato regionale dei consumatori e degli utenti, approva ogni tre anni gli indennizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché per l'individuazione dei beneficiari dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 presentano alla giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, nonché le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione la giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande ed iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

4. Il programma annuale di cui al comma 3 si articola in tre parti:

- a) iniziative che la giunta intende realizzare direttamente;
- b) iniziative che la giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;
- c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 2, per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni non può eccedere il trenta per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 5.

Informazione del consumatore utente e formazione

1. La Regione, avvalendosi anche del comitato regionale dei consumatori e degli utenti, persegue le finalità di una corretta informazione del consumatore e dell'utente ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio-televisiva e utilizzando altri mezzi di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia conoscenza e sensibilizzazione su aspetti generali e particolari di interesse per il consumatore e per l'utente.

2. Per l'attività di educazione del consumatore e dell'utente la giunta regionale, nell'ambito delle iniziative da realizzare direttamente di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) anche d'intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e lo stesso comitato regionale dei consumatori e degli utenti, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente.

3. La Regione, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore e l'utente.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2000 si fa fronte con le risorse stanziare al cap. 01480 del bilancio di previsione, con la declaratoria modificata come segue: cap. 01480 spese attuazione programma annuale per la tutela e difesa dei consumatori e degli utenti (articoli 4 e 7 (legge regionale n. 1/2000).

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione il piano di cui all'art. 4 ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2001.

2. Il programma per l'anno 2000 delle iniziative finalizzate alla tutela del consumatore-utente è approvato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 48.

3. Il comitato regionale dei consumatori e utenti, previsto dall'art. 2, in sede di prima applicazione della presente legge è costituito entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data resta in carica il comitato operante all'entrata in vigore della legge.

Art. 8.

Norma finale

1. La legge regionale 2 maggio 1985, n. 48 «Norme per la tutela del consumatore-utente» è abrogata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 2.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

CHITI

Firenze, 12 gennaio 2000

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 dicembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 gennaio 2000.

00R0154

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 2.

Interventi per i popoli rom e sinti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 21 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme per la salvaguardia dell'identità e lo sviluppo culturale e l'identità dei rom e dei sinti al fine di favorire la comunicazione fra culture, garantire il diritto al nomadismo, all'esercizio del culto, alla sosta e alla stanzialità all'interno del territorio regionale, nonché per la fruizione e l'accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi.

2. La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale, idonee iniziative di orientamento, di formazione professionale e di aiuto all'occupazione, nonché iniziative sul piano scolastico volte al mantenimento sia della lingua che delle tradizioni dei diversi gruppi rom e sinti.

3. Ai fini della presente legge per rom e sinti sono intesi tutti i gruppi comunemente denominati «zingari».

TITOLO I

INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITÀ E PER IL TRANSITO

Art. 2.

Le soluzioni abitative

1. Gli interventi per la residenza e l'inserimento abitativo previsti dalla presente legge sono:

a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli articoli 3 e 4;

b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati previsti dall'art. 5;

c) l'utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla legge 6 marzo 1998, n. 40 «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

d) il sostegno per la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti;

e) la realizzazione di spazi di servizio ad attività lavorative di carattere artigianale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate.

Art. 3.

Aree attrezzate per la residenza

1. Le aree attrezzate per la residenza sono destinate ad accogliere le famiglie rom e sinti che già risiedono o intendono stabilirsi nel territorio comunale. Le aree attrezzate sono destinate ad accogliere preferibilmente famiglie allargate o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di affinità o di mutualità.

2. Le aree attrezzate per la residenza sono dimensionate e localizzate secondo i seguenti criteri:

a) rispondenza ad una capacità ricettiva preferibilmente non superiore alle sessanta persone;

b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici, al fine di contenere i costi e accelerare la realizzazione delle opere;

c) la localizzazione deve garantire l'inserimento in contesti di vita attiva dotati degli elementi essenziali per rendere l'esistenza quotidiana degli abitanti organizzata e interrelata con il tessuto abitativo e sociale circostante, con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e con la rete degli istituti scolastici.

3. Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie destinatarie, del loro stile di vita, delle risorse disponibili, del contesto urbano, possono essere composte da strutture abitative integrate in uno spazio comune o da attrezzature fisse di servizio a roulotte, case mobili o strutture prefabbricate.

4. Le aree attrezzate sono realizzate su progetto secondo le indicazioni ed i requisiti previsti all'art. 4.

5. Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal piano regolatore generale comunale e possono essere classificate, a seconda del prevalente carattere, come zone residenziali B oppure C, ovvero come zona F ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

6. Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani di zona per l'edilizia economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 «Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare». In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale comunale.

Art. 4.

Requisiti delle aree residenziali attrezzate

1. Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igienicità e salubrità, sono di volta in volta fissati dal comune e recepiti nel progetto, predisposto in base ad una attenta analisi socio-abitativa del gruppo destinatario e con la sua attiva partecipazione ed in base a criteri di integrazione urbana e ambientale.

2. In rapporto alle diverse situazioni, l'area attrezzata per la residenza può consistere:

a) nella realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi consistente in un blocco di cucina-soggiorno e servizi igienici per ciascuna famiglia con parcheggio e terreno di pertinenza, di supporto ad abitazioni mobili;

b) nella realizzazione di una unità abitativa minima, camera, cucina-soggiorno, servizi igienici, spazio di pertinenza, integrata in uno spazio comune, aggregata ad altre o autonoma.

3. È prevedibile in progetto l'ulteriore sviluppo del nucleo di servizi o l'ampliamento dell'unità abitativa, anche con risorse proprie dei gruppi familiari e attraverso procedure di costruzione facilitata o di autocostruzione guidata.

4. Nella organizzazione delle aree è promossa la partecipazione dei gruppi dei rom e dei sinti destinatari degli interventi e delle associazioni di volontariato.

5. Per le aree attrezzate e le unità abitative o di servizio realizzate ai sensi della presente legge al fine di decongestionare gli insediamenti esistenti e di superare le condizioni di grave precarietà abitative esistenti possono essere applicati i criteri di cui all'art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» in materia di alloggio sociale.

Art. 5.

Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati

1. Il recupero ad uso abitativo riguarda il patrimonio edilizio pubblico o privato e prevede:

a) forme di recupero leggero con costi adeguati ai benefici raggiunti;

b) vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.

2. Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate ai sensi del presente articolo sono fissate secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

Art. 6.

Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve

1. Nei comuni interessati dalla sosta temporanea di famiglie di rom e di sinti e indicati dagli atti della programmazione regionale, sono predisposte aree attrezzate alla sosta breve.

2. A tal fine possono essere utilizzate le aree multifunzionali di interesse generale indicate con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modifiche.

3. L'area attrezzata per la sosta breve deve essere fornita di impianto di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica, di servizi igienici, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti ed essere possibilmente ombreggiata. Le caratteristiche tecniche e urbanistiche delle aree attrezzate alla sosta breve sono determinate ai sensi del comma 2 con deliberazione della giunta regionale.

4. La regolamentazione delle modalità e dei tempi della sosta nelle suddette aree sono definite dal comune che provvede anche al funzionamento e alla manutenzione delle aree medesime.

Art. 7.

Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate

1. Il comune con proprio regolamento disciplina:

a) le condizioni per l'ammissione e per la permanenza nell'area;

b) le modalità di utilizzo dell'area;

c) le modalità di utilizzo dei servizi presenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua altresì le tipologie delle attività lavorative che possono essere svolte nelle aree e le modalità per la loro autorizzazione. Il regolamento disciplina ogni altro aspetto concernente le regole di convivenza e prevede la costituzione di un comitato per la gestione dell'area medesima con la presenza dei rappresentanti dei rom e sinti presenti o di loro associazioni.

3. Il comune, tramite il personale del distretto socio-sanitario nel cui territorio è ubicata l'area residenziale, provvede ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari di obbligo, a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessario, ed a consentire l'inserimento scolastico dei minori.

TITOLO II

ATTIVITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 8.

Attività formative e lavorative

1. I comuni e le comunità montane autonomamente ed in attuazione della programmazione regionale attuano idonee iniziative metodologicamente adeguate all'utenza rom e sinti per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e di aiuto all'occupazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali per gli interventi di aiuto all'occupazione ed in particolare quanto contenuto nella legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 «Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile», nella legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 «Interventi straordinari a favore delle imprese toscane» gli inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 51 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Assistenza sanitaria

1. Ai rom e ai sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla Azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata azienda U.s.l., competente per territorio e quelle assistenziali dal comune nel cui territorio essi hanno abituale dimora.

2. L'azienda U.s.l. provvede a rilasciare il documento per l'assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale vigente.

3. Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di qui all'art. 43, comma 4. del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

4. Nei casi di accertata condizione di indigenza i comuni possono utilizzare quote del fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 72/1997 e successive modificazioni e integrazioni attribuito a parametro, per prestazioni di assistenza sanitaria eventualmente erogate attraverso le associazioni di volontariato operanti nel settore sanitario.

Art. 10.

Scolarizzazione e istruzione

1. Allo scopo di promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo le vigenti leggi da parte dei rom e dei sinti in età scolare:

a) i servizi sociali competenti per territorio provvedono a verificare che l'obbligo scolastico sia regolarmente assolto e si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l'istituzione scolastica, per rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale frequenza dei minori a scuola;

b) i comuni accertano tramite i propri operatori, gli operatori distrettuali delle aziende uu.ss.ll. ed eventualmente anche tramite la collaborazione di volontari singoli o delle associazioni di volontariato, il reale inserimento dei rom e dei sinti in età scolare nelle classi, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e possono attivare progetti integrati di sostegno ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 72/1997 e successive modificazioni e integrazioni, anche comprensivi di azioni mirate all'ambientamento scolastico, funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.

2. I comuni assicurano ai minori rom e sinti in età scolare gli interventi ordinari di diritto allo studio secondo le modalità previste dalla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 «Interventi per il diritto allo studio».

3. I comuni individuano nell'ambito dei progetti di area di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 53/1981 le forme e le modalità atte ad assicurare lo sviluppo dei progetti integrati di sostegno di cui al comma 1 ed a promuovere l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 11.

Educazione permanente e interscambio culturale

1. Al fine di preservare il patrimonio culturale dei rom e sinti possono essere attivati nell'ambito delle politiche sociali integrate di cui al titolo IV della legge regionale n. 72/1997 e successive modificazioni e integrazioni progetti finalizzati a:

a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la istituzione di corsi in lingua «romanè»;

b) salvaguardare le manifestazioni tradizionali;

c) valorizzare la produzione artigianale favorendo la partecipazione a mostre e mercati.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Art. 12.

Atti di programmazione

1. Gli atti della programmazione regionale individuano, sentite le articolazioni zonali delle conferenze dei sindaci, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 72/1997 e successive modificazioni e integrazioni, territorialmente interessate, i comuni sedi di accoglienza di rom e sinti, nonché determinano le iniziative dirette, le modalità e le misure di sostegno alla programmazione locale, le procedure di attuazione e di verifica ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti titoli.

2. L'individuazione dei comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale» e della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio».

Art. 13.

Indirizzi della programmazione

1. Al fine di utilizzare in maniera efficace le risorse disponibili, per gli interventi di cui al titolo I sono privilegiati i progetti che prevedono:

a) l'integrazione del contributo regionale con altre risorse pubbliche o private;

b) la promozione di opportunità di formazione professionale e di occupazione nella realizzazione degli interventi;

c) la ricerca di forme di partecipazione diretta dei destinatari degli interventi, come l'autocostruzione guidata e l'autorecupero;

d) l'adozione di tipologie, procedure e modalità realizzative che consentono economie di scala.

2. Il contributo della Regione all'attuazione dei programmi locali determinato in relazione alla disponibilità di bilancio dagli atti della programmazione regionale non può in alcun caso eccedere l'80% della spesa ammissibile ed è liquidato con le modalità fissate nei medesimi atti di programmazione.

3. I comuni individuati dagli atti di programmazione regionale predispongono in forma singola o associata e approvano i progetti per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 nei tempi previsti dal piano integrato sociale regionale di cui alla legge regionale n. 72/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I progetti, redatti secondo i criteri della presente legge, esecutivi ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni sono trasmessi al presidente dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci e inseriti nel piano zonale di assistenza sociale.

5. I progetti possono essere elaborati dai comuni singoli o associati. I comuni provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi o, in relazione alla tipologia degli interventi stessi possono avvalersi dei soggetti indicati all'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 72/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con il fondo istituito ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 72/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri stanziamenti a tal fine previsti nel bilancio regionale.

2. Il programma finanziario di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 72/1997 e successive modificazioni ed integrazioni determina la quota di risorse da ripartire ai comuni riservate ai progetti recanti interventi per l'abitazione e per l'allestimento di aree attrezzate per la residenza e la sosta.

Art. 15.

Abrogazione

1. La legge regionale 18 aprile 1975, n. 73 «Interventi per i popoli rom e sinti» è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

CHITI

Firenze, 12 gennaio 2000

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 dicembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 gennaio 2000.

00R0155

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 5 0 0 *

L. 3.000